

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Concessione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 36 C.N.

N. 5/2024 Registro delle Concessioni

N. 2730 Repertorio Atti

RICHIAMATA la precedente concessione demaniale marittima n. 33 del 03/07/2015 rep 2200 avente ad oggetto "l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie di mq 8946,00 situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente in Località Marina di Campo allo scopo di mantenere una strada litoranea e condotta fognaria pubblica" la quale è scaduta in data 31/12/2023;

PRESO ATTO che l'Amministrazione ha provveduto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2024 a dare mandato agli uffici competenti di avviare la procedura ex art. 34 del Codice della Navigazione al fine di ottenere la consegna temporanea del Lungomare Mibelli e di Parte del Lungomare Nommellini oggetto della concessione n. 33/2015;

VISTA la richiesta inviata ai soggetti competenti in data 30/01/2024 prot. n. 1175 al fine di avviare la procedura di consegna del bene demaniale come da mandato della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Portoferraio – ha comunicato l'avvio del procedimento con nota assunta al prot. n. 4193 del 05/04/2024 richiedendo contestualmente documentazione integrativa nonché la concessione demaniale vigente;

PRESO ATTO che per l'attuazione del procedimento di cui sopra ed in attesa di definizione dello stesso, risulta necessario acquisire una nuova concessione demaniale marittima;

VISTO il modello ministeriale D1 acclarato dagli uffici comunali in data 07/06/2024 al numero di prot. 7315 da parte del Geom. Valerio Anselmi tecnico incaricato da questa Amministrazione giusta Determinazione n. 16 del 07/05/2024;

L'anno **2024**, in data odierna sono presenti anti a me Segretario generale del Comune di campo nell'Elba Rossi Dr. Antonella

DAUNA PARTE

Arch. Lancioni Silvia che interviene in questo Atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di **Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Demanio Marittimo del Comune di Campo nell'Elba - C.F. 82001510492**, con sede in **Campo nell'Elba, Piazza dante Alighieri n.1**, giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 22/02/2023;

E DALL'ALTRA

Arch. MONTAUTI DAVIDE nato a **Livorno** in **05/01/1972** C.F. n. **MNTDVD72A05E625Y** in qualità di **Sindaco pro – tempore e Legale Rappresentante del Comune di Campo nell'Elba C.F n. 82001510492** con sede a **Campo nell'Elba in – Piazza Dante Alighieri n. 1;**

VISTI

Il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Il D.Lgs 31.03.1998, n.112 e ss. mm.ii.;

L'articolo unico comma 250 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1113 del 22/12/2008 per la classificazione delle aree demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo;

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – anno 2024;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00;

Preso atto che le concessioni rilasciate ad enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse (art. 39 Codice della Navigazione) è prevista la riduzione del canone demaniale del 90% il quale però non dovrà comunque essere inferiore al canone minimo stabilito annualmente con apposite circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Preso atto pertanto che l'importo del canone minimo per l'annualità 2024 è stabilito nella misura di € 3.225,50 giusta circolare MIT n. 2 del 19/12/2023;

Visto il regolamento sulla gestione del Demanio Marittimo approvato con Delibera di CC. N. 5 del 17/03/2023;

RITENUTO

Che le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo Regolamento di attuazione, nella legge 494/93 e s.m.i. nell'art. 10 della L. n. 88/01, e nelle altre disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

Che risultano regolarmente corrisposte le spese di istruttoria (bolli e spese di



registrazione;

Ritenuto, che nulla osta, ai soli fini demaniali marittimi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti componenti, come sopra costituite, confermando la precedente narrativa, stipulano questo appresso:

ART. 1

Ritenuto di concedere ai soli fini Demaniali Marittimi, **all'Arch MONTAUTI Davide** in qualità di **Sindaco pro – tempore e Legale Rappresentante del Comune di Campo nell'Elba** con sede a **Marina di Campo in Piazza dante Alighieri 1 C.F. 82001510492**, il rilascio di una nuova Concessione Demaniale Marittima avente ad oggetto **“l'occupazione di un'area Demaniale Marittima di mq 6.828,00 (seimilaottocentoventotto,00) situata nel Comune di Campo nell'Elba e precisamente nella frazione di Marina di Campo, allo scopo di mantenere una strada litoranea e condotta fognaria pubblica Usi 7 – VARIO, Categoria 30 – ALTRO, Scopi 64 – Viabilità stradale 69 – trasporto liquidi fognari reflui 70 – passaggio cavi in genere 82 – arredo urbano ”** il tutto meglio specificato nella planimetria allegata al presente atto.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, e in attesa della definizione del piano di utilizzazione degli arenili di cui all'art. 6 della legge 494/93, avrà la durata di anni **5 (cinque)** a decorrere dal giorno della stipula del presente atto e avrà termine il **07/06/2029;**

per scopi ed usi indicati nel modello D1 acquisita al prot. 7315 in data 07/06/2024 con ubicazione rappresentata nella cartografia SID allegata al



presente atto. La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al Demanio Marittimo.

ART.2

per l'anno 2024 il concessionario dovrà versare il canone così come indicato in premessa entro il termine previsto dalle vigenti leggi; resta salva, comunque, la possibilità per l'Amministrazione Concedente di richiedere eventuali conguagli, anche dipendenti da aggiornamenti delle tariffe dei canoni dovuti alle normative vigenti.

Ai sensi della Legge Regionale 11/08/95, n.85 il concessionario è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni di Demanio Marittimo commisurata al canone dovuto all'Erario calcolato con le modalità sopra indicate. Il concessionario si obbliga al pagamento di quanto richiesto a titolo di Imposta Regionale secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

ART.3

Il Comune di Campo nell'Elba avrà sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse risultanti da apposito atto degli organi comunali competenti.

l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli art. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stessa abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo



trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Qualora durante la vigenza del presente titolo dovessero emergere elementi di fatto o di diritto preesistenti e/o contrastanti con il contenuto del presente atto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Il concessionario che non rispetti le condizioni imposte nell'atto di concessione o riportate negli atti di pianificazione territoriale dell'Amministrazione Comunale che disciplinano la conduzione, l'utilizzo, e l'esercizio in genere della concessione demaniale è soggetta alle disposizioni di cui l'art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione.

La concessione è altresì revocabile in tutto o in parte per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto ad altro compenso od indennizzo o rimborso che quello determinato nel presente atto e nei casi ed alle condizioni stabilite.

ART.4

Scaduto il termine della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art 25 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora; inoltre le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Autorità



concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nei casi di rinnovo, anche automatico, scadenza o revoca della presente concessione le opere abusive qualificate di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà del Comune di Campo nell'Elba, d'intesa con i competenti organi periferici dello Stato, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato.

Con la sottoscrizione della presente concessione il concessionario assume l'impegno di corrispondere gli eventuali conguagli di canone che dovessero essergli chiesti in dipendenza degli aggiornamenti annui e della eventuale riclassificazione del territorio;

ART. 5

La presente concessione autorizza la sola occupazione dell'arenile secondo il contenuto del modello D1. Fermo restando che per la eventuale apposizione di strutture di qualunque tipo, se previste nel predetto modello D1, dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione e i necessari nulla osta ai sensi di legge.

Il concessionario non potrà dare inizio ad alcun tipo di lavoro se prima non avrà ottenuto il relativo titolo abilitativo.

ART. 6

Il Concessionario dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità



marittima, dell'Amministrazione Finanziaria, della Polizia locale e delle altre Forze dell'Ordine e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

ART. 7

Il concessionario si obbliga altresì a:

Non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non cedere ad altri, né tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto di concessione, senza le dovute autorizzazioni, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate;

Ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.

La presente concessione viene firmata dall'**Arch MONTAUTI Davide** in qualità di **Sindaco pro – tempore e Legale Rappresentante del Comune di Campo nell'Elba** con sede a **Marina di Campo in Piazza dante Alighieri 1 C.F. 82001510492** in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi.

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Campo nell'Elba in **Piazza Dante alighieri 1 presso la sede Comunale** e si impegna a trasmettere, nei modi e nei tempi di legge, tramite modello D3 disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ogni eventuale variazione del domicilio sopra menzionato.

COPIA AUTENTICA DI ATTO INFORMATICO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai



sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) per l'importo di euro 40,00 (euro quaranta/00). Certifico io sottoscritto Dr. Rossi Antonella Segretario Comunale in Campo nell'Elba (Li), la presente copia autentica all'originale sottoscritto con modalità informatiche di firma digitale, formata da n. 9 pagine intere sin qui della nona, in conformità al documento informatico depositato in originale irrevocabilmente negli atti del segretario comunale. Si rilascia la presente copia ai fini della registrazione.

Il canone annuale ammonta a € 3.225,50 pertanto ai fini della registrazione si dà al presente atto il valore complessivo di € 16.127,50.

Campo nell'Elba 07/06/2024

Il Concessionario


Il Responsabile dell'Area tecnica

Comune di Campo nell'Elba

Urbanistica e Demanio

(Arch. Montauti Davide)



(Arch. Lancioni Silvia)



I Testimoni


Gelsi Simone

Testi Massimiliano



L'Ufficiale Rogante

(Dott.ssa Antonella Rossi)







Erboristeria Alchemilla
Erboristeria

Via Giuseppe Verdi

Municipio di
Marina di Campo (LI)

Via Roma

L'Eccogiosira

Angolo Otico

Evelin Iatoo
Studio di viaggi

Barillo Orto

Banca dell'Elba

Donna's Laundry

Villa Matera

Maschi di Mare
Negozio di abbigliamento

Bar Pirapy

Banca Monte dei
Paschi di Siena SpA

Ramenicena Art (Ianni)

Magica House - Elba

ZD008(310)

ZD008(311)

ZD008(401)

ZD008(402)

ZD008(403)

ZD008(404)

ZD008(405)

ZD008(406)

ZD008(407)

ZD008(408)



32

Handwritten signature in blue ink.




Noleggio Da Riccardo

Handwritten wavy line.

NELL'ELBA





LONG: 10.2378 LAT: 42.7486

Scala: 1066 (Stile: 1:1000)

Dati mappa ©2024 Immagini ©2024 Maxar Technol





LONG: 10.2364 LAT: 42.7473

Scala: 2133 (Stile: 1:2000)

Dati mappa ©2024 Immagini ©2024 Mapas Tecniche



